L'agevolazione carica i professionisti di responsabilità

Le categorie. Termotecnici, ingegneri, professionisti edili e fiscali devono misurarsi con la possibile commissione di reati

Pagina a cura di

Carlo Alberto Perina Chiara Todini

on la conversione in legge 17 luglio 2020, n. 77 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 (il "Decreto Rilancio") ha preso definitiva forma l'agevolazione del superbonus 110 %, al verificarsi delle condizioni oggettive, soggettive e temporali cumulativamente previste nell'articolo 119.

I controlli

La buona riuscita della misura dipende però (e a ragione) dalla capacità dell'ordinamento di inserire, nel meccanismo applicativo del Superbonus, una serie adeguata di "controlli" che impediscano, ai contribuenti beneficiari, la realizzazione di facili abusi. Per tale motivo, l'articolo 119 ha individuato una serie di soggetti, dotati di specifiche competenze professionali, ai quali è stata assegnata la funzione di controllo degli interventi eseguiti e di attestazione della conformità ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in relazione sia al momento genetico della detrazione, che alla successiva circolazione del credito di imposta. Vanno però esaminati con attenzione i possibili profili di responsabilità penale dei professionisti coinvolti in questa complessa serie di adempimenti, alla luce delle fattispecie di reato codicistiche e di quelle previste dalla normativa penale-tributaria.

LA PLATEA

Chi è chiamato in causa

I professionisti chiamati agli adempimenti e oggetto dell'analisi dei rischi penali contenuti in questa pagina sono:


1) dei tecnici abilitati a rilasciare, mediante dichiarazione asseverativa, due attestati di prestazione energetica (Ape), uno ante, ed uno post intervento, che certifichino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio» ovvero, ove non possibile, «il conseguimento della classe energetica più alta» (articolo 119, comma 3);

2) dei tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell'opera di efficientamento energetico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera a del comma 13



La verifica va fatta considerando le fattispecie di reato codicistiche e quelle penali-tributarie

dell'articolo 119). Si tratta di attestazioni rilasciate dal cosiddetto "tecnico abilitato", definito dall'articolo 1, comma 3, lettera h) del Dm 6 agosto 2020, quale «soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli specifici ordini e collegi professionale». Inoltre, ai sensi dell'articolo 8. comma 2 del medesimo decreto, nei casi indicati all'Allegato A le asseverazioni del "tecnico abilitato" possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal "direttore dei lavori", nell'ambito



La certificazione di conformità con rischio di falsità «cartolare»

Documenti in ordine

"circolazione" del credito, si prescrive che esso sia emesso «ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», disposizione, quest'ultima, che prevede un controllo di carattere mera-

I professionisti a rischio

1) Tecnici abilitati a rilasciare, mediante dichiarazione asseverativa, due attestati di prestazione energetica (Ape), uno ante, e uno post intervento, che certifichino «il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio»; 2) Tecnici abilitati a rilasciare. una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell'opera di efficientamento energetico ai requisiti tecnici e di congruità; le asseverazioni del "tecnico abilitato" possono essere sostituite da un'analoga dichiarazione resa dal "direttore dei lavori"; 3) Tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell'intervento antisismico ai requisiti tecnici e di congruità; 4) Professionisti competenti per il rilascio del visto di conformità, documento che, attestando la sussistenza dei presupposti della detrazione, costituisce condizione imprescindibile per la cessione del credito d'imposta

della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate di cui all'articolo 8, comma 2, del Dlgs 192/2005;

3) dei tecnici abilitati a rilasciare, una volta terminati i lavori, dichiarazioni asseverative attestanti la conformità dell'intervento antisismico ai requisiti tecnici e di congruità previsti dalla normativa di riferimento (cioè soggetti di cui alla lettera b del comma 13 dell'articolo 119), rilasciate dal progettista dell'intervento strutturale, dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ai sensi dell'articolo 3 del Dm;'

4) dei professionisti indicati nel comma 11 dell'articolo 119 del decreto crescita, competenti per il rilascio del visto di conformità, documento che, attestando la sussistenza dei presupposti della detrazione, costituisce condizione imprescindibile per la cessione del credito

In sintesi, le prime tre tipologie di asseverazioni attestano l'esistenza di alcune condizioni necessarie (ma non sufficienti) per la fruizione del Superbonus.

Il visto di conformità è invece diretto ad attestare, sulla base della documentazione fornita al professionista, la sussistenza di ognuno dei presupposti genetici dell'agevolazione e costituisce condicio sine qua non ai fini della circolazione dell'agevolazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

responsabilità penale concretamente ascrivibili al professionista che rilascia il visto di conformità, va posto in evidenza come il controllo ha caratteristiche essenzialmente diverse rispetto a quelle proprie dei controlli cui sono tenuti gli altri tecnici menzionati dall'articolo 119 del Dl 34/2020.

Questi ultimi, infatti, accertano un fatto in via immediata e diretta, ossia un fatto, per così dire, di tipo "naturalistico", mentre il professionista accerta una realtà puramente formale, o meglio cartolare.

La natura del controllo

La natura del controllo cui è tenuto il professionista, diversamente da quanto accade per gli altri tecnici, non ha a oggetto l'accertamento di una realtà fattuale (ad esempio, la classe energetica entro cui ricade l'unità immobiliare ante e post intervento) bensì una realtà documentale.

Il controllo richiesto ha dunque natura formale, essendo diretto ad accertare l'esistenza di un corredo documentale (da altri redatto) che attesti la ricorrenza, nel caso concreto, di tutti i presupposti genetici del diritto di detrazione agevolato.

Ciò trova diretta conferma nel comma 11 dell'articolo 119: nel prescrivere il rilascio del visto di conformità al fine di consentire la

mente formale e documentale (cosiddetto "visto leggero"), a differenza del successivo articolo 36. che invece connota la verifica anche in senso sostanziale (il cosiddetto "visto pesante").

Il nodo della falsità

Alla luce di queste premesse, si ritiene pertanto di poter accogliere un'interpretazione dell'articolo 481 del Codice penale, in relazione al visto di conformità, che circoscriva la "falsità" ivi considerata solamente a quella "cartolare" e non viceversa a quella "naturalistica" del fatto.

Ne consegue che, in caso di sottoposizione al professionista di una documentazione formalmente attestante la ricorrenza di tutte le condizioni cui è subordinata la detrazione, con conseguente rilascio, a seguito dei controlli, del visto di conformità, può escludersi (salvo i casi di dolo) che il professionista medesimo possa incorrere nel reato di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità di cui all'articolo 481 del Codice penale, anche se, successivamente, i deputati organi dell'Amministrazione adibiti ai controlli sostanziali rilevino che, a discapito delle risultanze formali, un determinato presupposto della detrazione risultava inesistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA